

SANZIONI

Il mancato rispetto degli orari come sopra indicati comporterà sanzioni ai sensi dell'art.6/bis della Legge 125/2008 nella misura seguente:

- € 250 - alla prima violazione;
- € 500 - alla seconda violazione e successive.

MANDA

- Al sig. Questore
- Al Comandante Provinciale dei Carabinieri
- Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
- Al Comandante della Polizia Municipale
- Alla Salerno Pulita.
- Alle Organizzazioni di categoria per quanto di rispettiva competenza.

Salerno, 16 Marzo 2018


Il Sindaco
Vincenzo Napoli

Comune di Salerno
Prot U N.0054107 22/03/2018 12:27
Cla: 11



IL SINDACO

Visto l'art. 31 comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito con modifiche dalla L. n. 214 del 22/12/2011) con cui è stata modificata la lettera d) bis (introdotta dall'art. 35 comma 6 del decreto legge n.98/2011) dell'art. 3 comma 1 del decreto legge n. 223/2006 che si riporta di seguito nella vigente versione;

“ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art.117 comma secondo lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 Marzo 1998 n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni;

(omissis)

d - bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio”;

Visto l'art. 35 comma 7 del citato decreto legge n. 98/2011 il quale dispone che le “Regioni e gli Enti Locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012”;

Visto inoltre, che il D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 con art. 40 sopprime il vincolo di chiusura domenicale e festiva delle attività di panificazione e, pertanto, è lasciata all'iniziativa del privato l'organizzazione dei giorni e degli orari di lavoro;

Ritenuto, conseguentemente, necessario adeguare alla norma predetta le disposizioni precedentemente adottate da questo Comune in materia di orari delle attività di commercio al dettaglio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a prescindere dall'adeguamento della relativa disciplina regionale della materia atteso che dal 2 gennaio 2012 la norma statale sopra riportata è comunque cogente, come precisato anche dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3644/C del 28/10/2011;

Considerato che occorre inoltre determinare gli orari delle attività non appartenenti al settore commerciale di cui al D. Lgs. 114/98, in relazione alle rispettive normative di riferimento salvo modifiche in caso di comprovate esigenze eccezionali;

Vista la nota dell'ANVA prot. n. 48483 del 14/03/2018;

Vista, altresì, la nota delle Associazioni dell'Artigianato prot. n. 43105 del 07/03/2018;

Sentite le associazioni ed organizzazioni di categoria;

DISPONE

1. E' fatto obbligo, in esecuzione dell'attuale normativa in vigore, di rendere noto al pubblico con appositi cartelli e comunicare al Comune ove prescritto l'orario di apertura e chiusura effettuato rispettivamente per gli esercizi di commercio al dettaglio e per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. Stabilire che per quanto riguarda gli esercizi commerciali, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che hanno al loro interno videogiochi e, o slot - machine, limitatamente all'uso di questi ultimi restano fermi gli orari indicati per le sale da giochi pubbliche ed ogni altra attività aperta al pubblico.

3. Rimane altresì l'obbligo del rispetto degli orari di ascolto della musica di cui all'Ordinanza Sindacale prot. n.124866/13;

ORDINA

1) **LE ATTIVITA' ARTIGIANE DI ACCONCIATORI ED ESTETISTA** osserveranno l'orario di lavoro, il calendario e le deroghe alle festività 2018 così come di seguito riportato:

Orario 8,30-20,30.

Riposo settimanale: **Domenica** - intera giornata
 Lunedì - facoltativo

I dipendenti dovranno osservare l'orario del contratto si lavoro.

Deroghe:

02 aprile	(Lunedì in Albis)	lunedì	- chiusura
25 aprile	(Festa della Liberazione)	mercoledì	- chiusura
01 maggio	(Festa del Lavoro)	martedì	- chiusura
02 giugno	(Festa della Repubblica)	sabato	- chiusura ore 14,00
15 agosto	(Ferragosto)	mercoledì	- chiusura
21 settembre	(Festività Patronale)	venerdì	- chiusura ore 14,00
01 novembre	(tutti i Santi)	giovedì	- chiusura
08 dicembre	(festa dell'Immacolata)	sabato	- chiusura ore 14,00
23 dicembre		domenica	- apertura intera giornata
24 dicembre	(Vigilia S. Natale)	lunedì	- chiusura ore 18.00
30 dicembre		domenica	- apertura intera giornata
31 dicembre	(Vigilia Capodanno)	lunedì	- chiusura ore 18.00
01 gennaio 2019	(Capodanno)	martedì	- chiusura

2) **LE SALE DA GIOCO PUBBLICHE** (tra cui anche bowling sale Bingo e sale gioco) osserveranno i seguenti orari:

Periodo scolastico - 15 settembre-15 giugno

dal lunedì al sabato ore 13.00-03.00
domenica e festivi ore 10.00-03.00

Periodo non scolastico - 16 giugno-14 settembre

da lunedì alla domenica ore 10.00-03.00.

3) **LE SALE SCOMMESSE** (relativamente alle attività che effettuano scommesse su eventi

sportivi e similari) osserveranno il seguente orario:

Periodo scolastico - 15 settembre-15 giugno

dal lunedì al venerdì ore 11.00 - 21.00
sabato domenica e festivi ore 10.00 - 21.00

Periodo non scolastico - 16 giugno - 14 settembre

dal lunedì al venerdì ore 11.00 - 24.00
sabato domenica e festivi ore 10.00 - 24.00

4) **LE AUTORIMESSE PUBBLICHE** osserveranno il seguente orario:

(chiusura facoltativa da segnalare all'utente)

orario giorni feriali ore 14.30 - 16.30
orario festivo ore 11.00 - 18.00

Nelle ore di chiusura sia feriali che festive, è fatto obbligo ai gestori di assicurare la presenza di un addetto all'esercizio che garantisca l'utilizzazione d'urgenza delle autovetture custodite, con espressa avvertenza che, non ottemperandovi ai trasgressori sarà effettuata la revoca della licenza nonché la chiusura immediata dell'esercizio.

5) **I MERCATI RIONALI** osserveranno il seguente orario:

orario di apertura (domeniche e festività escluse):

-la vendita dalle ore 8.00 alle ore 14.00;

-il montaggio delle attrezzature è consentito dalle ore 7.00;

-lo smontaggio delle attrezzature deve avvenire entro le ore 15.00;

-gli spuntasti potranno accedere al posteggio resosi vuoto al mercato solo dopo le ore 08.10;

Deroghe:

Apertura:

-domenica 13 Maggio 2018 per i soli fiorai presenti sul mercato;

-sabato 02 giugno 2018;

-dal 1° luglio al 31 agosto 2018 prolungamento apertura vendita pomeridiana fino alle ore 22,00;

-giovedì 1 novembre 2018 per i soli fiorai presenti sul mercato;

-sabato 8 dicembre 2018;

Aperture domenicali natalizie: 02-09-16-23 e 30 dicembre 2018; domenica 6 gennaio 2019;

-dal 1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019: **proroga apertura vendita fino alle ore 18.00 -;**

-i giorni 23 e 30 dicembre 2018 proroga apertura vendita :

-**Settore non alimentare** : proroga apertura vendita fino alle ore 22.00;

-**Settore alimentare ed ittico** apertura fino alle ore 24,00.

Il presente provvedimento viene emesso fatti salvi i diritti acquisiti dai lavoratori dipendenti con il C.C.N.L.

Gli orari di cui al presente atto si protrarranno, sino a nuovo ordine, anche per un lasso di tempo che va oltre l'anno di riferimento;

Il Comando P.U., il Servizio di Igiene Urbana, il Settore TT. VV. II. MM., il Settore Attività Produttive si faranno carico delle rispettive competenze.